

# I QUATTRO PILASTRI DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

Convenzione del Consiglio d'Europa  
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza  
nei confronti delle donne e la violenza domestica



**PREVENIRE**



**PROTEGGERE**



**PERSEGUIRE**



**POLITICHE  
INTEGRATE**

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE



# **I QUATTRO PILASTRI DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL**

Convenzione del Consiglio d'Europa  
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza  
nei confronti delle donne e la violenza domestica

# PREVENIRE

Un paese che ratifica la Convenzione di Istanbul deve adottare le seguenti misure:

**Incoraggiare i media e il settore privato a fissare standard**

che valorizzino ruoli di genere rispettosi e mettano in discussione gli atteggiamenti che giustificano la violenza contro le donne.



**Informare il pubblico attraverso campagne di sensibilizzazione**

per sensibilizzare sulle diverse forme di violenza, la loro natura devastante e l'impatto che hanno su donne e bambini.



**Assicurare un'educazione alla non violenza e alla parità tra donne e uomini**

che contemplino materiali didattici sull'uguaglianza di genere, la violenza di genere, la risoluzione non violenta dei conflitti e il diritto all'integrità personale nei programmi educativi a tutti i livelli di istruzione.





**Contrastare gli stereotipi di genere** per promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento sociale e culturale di donne e uomini.



**Promuovere l'empowerment femminile** - avviare dei programmi e delle attività per l'empowerment femminile, e affrontare i bisogni specifici delle persone in situazioni vulnerabili dal punto di vista dei diritti umani.



**Programmi di recupero per gli autori di violenza** - Introdurre dei programmi volti a insegnare agli autori di violenze domestiche ad adottare un comportamento non violento e agli autori di reati sessuali ad evitare la recidiva.



**Il ruolo degli uomini e dei ragazzi** - incoraggiare un impegno proattivo degli uomini e dei ragazzi nella prevenzione della violenza.



**Formazione di figure professionali** - formare i professionisti che lavorano con le vittime o con gli autori di violenza per riconoscere la violenza, dare delle risposte adeguate e riferire questi ultimi ai relativi servizi di supporto.



# PROTEGGERE

La sicurezza e i bisogni delle vittime e dei testimoni devono essere al centro di tutte le misure di protezione adottate da un paese.

Tali diritti comprendono:

## Informazioni sui loro diritti

affinché le vittime siano informate dei loro diritti e sappiano dove e come ottenere aiuto in una lingua che comprendono.



## Servizi di sostegno

affinché le vittime abbiano accesso a servizi specializzati di sostegno alle donne, spesso erogati da donna a donna e dedicati a un tipo specifico di violenza. Le vittime dovrebbero altresì avere accesso a servizi generali, quali consulenza/aiuto legale, consulenza psicologica, assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e assistenza nella ricerca del lavoro.



## Meccanismi di denuncia regionali e internazionali

affinché le vittime siano informate e abbiano accesso ai meccanismi di denuncia regionali e internazionali pertinenti.




## Case rifugio

affinché le vittime ed i loro figli abbiano accesso a una casa rifugio di prossimità facilmente accessibile.



## Centri di accoglienza per le vittime di stupro o di violenza sessuale

affinché le vittime abbiano accesso a un centro di prossimità, facilmente accessibile, che fornisca consulenza medica immediata, assistenza in caso di trauma e servizi legali.





### **Procedure di segnalazione della violenza alle autorità competenti**

affinché tutti siano incoraggiati a denunciare gli atti di violenza alle autorità competenti per prevenire ulteriori incidenti, e per fare in modo che la normativa sul segreto professionale non impedisca ai professionisti di farlo, laddove ciò sia giustificato.



### **Misure urgenti di allontanamento,**

grazie alle quali la polizia avrà il potere di rimuovere un autore di violenza domestica dalla propria casa per un periodo di tempo determinato e ordinarne l'allontanamento dalla vittima.



### **Ordinanze di ingiunzione o di protezione,**

che dovrebbero essere facilmente accessibili per la protezione immediata della vittima senza alcun costo.



### **Diritti di visita e misure di affidamento che garantiscano la sicurezza dei minori**

affinché le decisioni in materia di custodia e visita diano priorità ai diritti e alla sicurezza del bambino e della vittima qualora vi siano precedenti di violenza.



### **Linee telefoniche di ascolto gratuite, disponibili 24 ore su 24**

affinché le vittime abbiano accesso a una linea telefonica gratuita e confidenziale a livello nazionale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che offra loro una consulenza specializzata e le indirizzi verso i servizi di supporto pertinenti.



### **Diritti e bisogni dei minori testimoni di violenza**

affinché si tenga conto dell'interesse superiore dei bambini testimoni di violenza e si possa fornire loro una consulenza psicosociale adeguata all'età.



# PERSEGUIRE

Un paese che ratifica la Convenzione di Istanbul deve garantire:

## Forze dell'ordine e procedure giudiziali

### Sanzioni dissuasive per gli autori di violenza

per garantire che la commissione di reati e la violazione di ordinanze di protezione siano sanzionati con delle sanzioni penali o altre misure proporzionate, tra cui la reclusione, l'estradizione, il monitoraggio e la supervisione, e il ritiro dei diritti dei genitori.



### Procedimenti penali efficaci

affinché le indagini sui reati violenti contro le donne e il relativo perseguimento tengano conto del fatto che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza, non dipendano dalla dichiarazione o dalla denuncia sporta dalla vittima e possano continuare anche se la vittima ritira la dichiarazione o la denuncia.



### Presenza in considerazione delle circostanze aggravanti

per garantire che si tenga conto delle circostanze aggravanti, incluso: il fatto che la vittima sia un parente intimo o stretto; che trattasi di reati perpetrati contro una persona vulnerabile o in presenza di un bambino; che il reato sia stato commesso in collusione con altre persone o con livelli elevati di violenza o con danno psicologico; laddove vi sia stata una minaccia con l'uso di armi; o qualora vi siano precedenti condanne per reati di natura simile.



### Legislazione che penalizzi la violenza contro le donne

per introdurre leggi che criminalizzino la violenza fisica, psicologica e sessuale, le molestie sessuali, lo *stalking*, la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata. Gli Stati parti garantiranno che la cultura, la tradizione o il cosiddetto «onore» non siano considerati come una giustificazione della violenza.



### Indagini efficaci

per far sì che le forze dell'ordine possano rispondere immediatamente alle chiamate di assistenza, gestire adeguatamente le situazioni di pericolo e svolgere le necessarie indagini per ogni denuncia di violenza contro le donne.



# Diritti delle vittime



## Protezione delle vittime e dei testimoni minorenni

- I bambini potranno fruire di adeguate misure speciali di protezione.
- I bambini vittime di violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazione genitale femminile e aborto o sterilizzazione forzata potranno avviare un'azione legale per un periodo di tempo sufficiente dopo il raggiungimento dell'età adulta.



## Valutazioni coordinate dei rischi,

da effettuarsi in cooperazione con le agenzie e le istituzioni pertinenti, tenendo conto della recidiva e dell'accesso alle armi da fuoco, così come di qualsiasi nuova informazione che l'indagine possa portare alla luce.



## Necessità di non colpevolizzare le vittime

per garantire che le indagini e i procedimenti giudiziari rispettino le vittime in tutte le fasi del procedimento e si astengano dal mostrare atteggiamenti, comportamenti e pratiche che incolpano le vittime e causano loro ulteriore sofferenza.



## Diritto delle vittime alla riservatezza

- Garantire che la privacy e l'immagine della vittima siano protette e che si possa evitare, ove possibile, il contatto tra la vittima e il presunto colpevole.
- Le vittime saranno in grado di fornire prove e di manifestare le proprie esigenze e preoccupazioni direttamente o attraverso un intermediario.
- Le vittime saranno in grado di testimoniare in aula attraverso tecnologie di comunicazione, o quantomeno in assenza del presunto colpevole.
- Riferimenti alla vita intima o ai rapporti sessuali di una vittima saranno consentiti nei procedimenti civili o penali solo se pertinenti e necessari.



## Diritto delle vittime a essere informate e sostenute

- Le vittime hanno diritto di essere informate sull'andamento e sull'esito del loro caso.
- Le vittime hanno diritto di essere informate sui loro diritti e di accedere ai servizi di supporto appropriati per aiutarle a rappresentare tali diritti e interessi.
- Le vittime hanno diritto di ricevere sostegno e assistenza da parte di organizzazioni governative e non governative, nonché di consulenti esperti in materia di violenza domestica durante l'indagine e il procedimento giudiziario.
- Le vittime hanno diritto all'assistenza legale e al patrocinio gratuito.
- Le vittime hanno diritto di usufruire delle prestazioni di interpreti indipendenti e competenti, se necessario.
- Le vittime hanno diritto ad un sostegno per chiedere un risarcimento agli autori di violenze e per citare in giudizio le autorità statali se hanno mancato ai loro doveri di prevenzione e protezione.



## Protezione delle vittime nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari

- Le vittime di violenza e le loro famiglie saranno protette in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari da intimidazioni, ritorsioni e vittimizazioni ripetute.
- Le opzioni di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione tra la vittima e l'autore di violenza, non saranno obbligatorie.
- La vittima sarà informata dell'eventuale fuga o del rilascio dell'autore della violenza.



# POLITICHE INTEGRATE

Un paese che ratifica la Convenzione di Istanbul deve intraprendere le seguenti iniziative:

## Cooperazione fra organi e servizi pertinenti

per garantire l'esistenza di meccanismi appropriati che assicurino una cooperazione efficace tra la magistratura, i pubblici ministeri, le forze dell'ordine, le autorità locali e regionali e le ONG.



## Sostegno e cooperazione con la società civile e le organizzazioni non governative,

che dovrebbero figurare accanto agli organismi statali quali validi interlocutori nell'applicazione della Convenzione di Istanbul.



## Coordinamento delle azioni e monitoraggio della loro implementazione

creare o designare un organismo statale per supervisionare il coordinamento, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e a combattere tutte le forme di violenza contro le donne previste dalla Convenzione di Istanbul.





**Politiche basate sul rispetto dei diritti umani,**  
al fine di attuare delle politiche incentrate sulle vittime che  
prevengano e combattino tutte le forme di violenza contro le donne.



**Risposta globale della società**  
La Convenzione di Istanbul trasmette un messaggio chiaro a tutta la  
società, ovvero la violenza contro le donne e la violenza domestica  
non saranno tollerate.



**Finanziamenti per le politiche e i servizi,**  
per finanziare adeguatamente tutti i partner coinvolti nell'attuazione della Convenzione di  
Istanbul, ivi comprese le organizzazioni non governative.



**Legislazione esauriente e politiche sensibili alle questioni di genere**  
per introdurre leggi e misure di supporto per prevenire tutti i tipi di violenza previsti dalla  
convenzione.



**Ricerca e raccolta dati**  
per raccogliere e confrontare dati, e condurre ricerche sulla prevalenza di tutte le forme di  
violenza contro le donne e sull'efficacia delle loro misure, che saranno condivise con il pubblico e  
con agenzie simili in altri paesi al fine di favorire il confronto e incoraggiare la cooperazione.



[www.coe.int/conventionviolence](http://www.coe.int/conventionviolence)

[www.coe.int](http://www.coe.int)

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Include 46 Stati membri, compresi tutti i paesi che fanno parte dell'Unione europea. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa è firmatario della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE